



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 130 del 2011, proposto da:
THIAM KHADIM, rappresentato e difeso dagli Avvocati Franco BERETTI e
Concetta SCALZI e domiciliato in Roma presso l'Ufficio di Segreteria del TAR in
assenza di domicilio eletto in Roma;

contro

il Ministero degli Affari esteri in persona del Ministro legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in
Roma, Via dei Portoghesi, n.12 domicilia ex lege;

per l'annullamento

provvedimento a prot. n. 856 del 28 settembre 2010 con il quale l'Ambasciata
d'Italia in Dakar ha negato il visto per turismo al ricorrente, nonché di ogni atto
connesso, presupposto e consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2011 il dott. Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Uditi altresì i difensori delle parti come da verbale di udienza, anche in relazione alla possibilità di decisione della causa mediante sentenza in forma semplificata;

RILEVATO che il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi degli articoli 60 e 74 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e sentite sul punto le parti;

RILEVATO che il ricorso appare manifestamente fondato in ordine ai dedotti vizi di eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche ed in particolare per omissione o difetto di istruttoria, difetto assoluto di motivazione e sviamento di potere per mancato rilascio del visto di ingresso in presenza di tutti i requisiti di legge; violazione e falsa applicazione di norme di legge in relazione all'art. 5 del trattato di Schengen ratificato dall'Italia con legge n. 388 del 1993, all'art. 5, comma 1 lett. c) del Regolamento n. 526 del 2006, all'art. 4 comma 3 del D.Lgs n. 286 del 1998; all'art. 5, comma 6 del d.P.R. n. 394 del 1999; Direttiva Ministero dell'Interno 1° marzo 2000; DM Esteri 12 luglio 2000; art. 21 octies comma 2 della legge n. 241 del 1990; art. 4, comma 2 del d.lgs. n. 286 del 1998; violazione di legge in relazione all'art. 3 e 10 bis della legge n. 241 del 1990;

CONSIDERATO che il diniego di visto opposto dall'Ambasciata resistente è motivato con riferimento alle seguenti circostanze: “che le informazioni comunicate per giustificare l'oggetto e le condizioni del soggiorno non appaiono affidabili”; e che “non si è potuto stabilire la vostra volontà di lasciare il territorio dello Stato Membro prima della scadenza del visto”; e rilevato, in particolare, che

detta motivazione appare del tutto sganciata dalla sussistenza dei requisiti per il rilascio dei visti per turismo, come è quello richiesto dall'interessato, atteso che lo stesso ha prodotto le prenotazioni del biglietto aereo Dakar – Bologna per il 1° ottobre 2010 e per il ritorno Bologna – Dakar per il 1° dicembre 2010 ed ha altresì prodotto documentazione dalla quale risulta che in patria svolge la professione di calciatore junior, appartenendo ad un Club sportivo che ha pagato le sue prestazioni, sicché appare improbabile il mancato rientro in patria, dal momento che ha in atto una professione alla quale ritornare;

RILEVATO che, in conseguenza delle superiori osservazioni, l'opposto diniego appare esorbitare dalla fattispecie normativa prevista dall'art. 4 del d.lgs. 25 luglio 1998, 286 e s.m.i., per come dedotto in ricorso;

RILEVATO che appare del tutto ingiustificata la motivazione pure offerta dalla relazione dell'Amministrazione per cui mentre il visto concesso, in passato, ai suoceri dell'invitante cioè ai genitori del ricorrente è soggetto a differenti normative e, quanto a quello rilasciato alla sorella dell'interessato, non avrebbe offerto dubbi sulla volontà di lasciare il territorio del Paese ospite alla scadenza del visto, atteso che dette motivazioni appalesano vieppiù l'illogicità e la irragionevolezza della stessa in presenza dei due elementi sopra riportati e che concretano in capo al ricorrente il possesso dei requisiti di legge;

RILEVATO che, come mostra la consapevolezza l'Amministrazione al riguardo, costituisce mera illazione non provata la evenienza del tutto futura, incerta ed imprevedibile che il ricorrente permanga sul territorio italiano per spuntare contratti di lavoro con società calcistiche e che quindi tale osservazione non può sostenere correttamente neppure la valutazione del rischio immigratorio;

RITENUTO che, pertanto, il provvedimento di diniego del visto di ingresso per turismo adottato in data 28 settembre 2010 nei confronti di THIAM KHADIM vada del tutto annullato, con conseguente accoglimento del gravame;

CONSIDERATO che la pronuncia sulle spese di lite segua la soccombenza e che esse vadano liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento dell'Ambasciata d'Italia in Dakar di diniego del visto di ingresso per turismo adottato in data 28 settembre 2010 nei confronti di THIAM KHADIM.

Condanna il Ministero degli Affari Esteri al pagamento a favore del ricorrente di complessivi Euro 750,00 per spese di giudizio ed onorari.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Giancarlo Luttazi, Consigliere

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/01/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)